

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 2 comma 5 della L. 21 dicembre 1999 n. 508;

VISTI gli art. 1 lett. f), art. 3 c. 6, art. 5 c. 4, art. 7 c. 6 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;

VISTO l'art. 3 comma 10 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80;

VISTI gli art. 3 c. 2c), art. 15 del D.L. 14 dicembre 2021 n. 226;

VISTO l'art. 4 c. 5 del D.M. 09 aprile 2022 n. 351;

VISTO il D.M. n. 470 del 21 febbraio 2024;

VISTO il D.M. n. 544 del 27 marzo 2024;

VISTI gli art. 22,23,24,25 del *Regolamento Didattico* dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" (D.D. n. 3066 del 23 dicembre 2013; mod. C.A. delibera n. 1226, 22 febbraio 2022; ulteriori mod. D.D.G. n. 1904 del 24/11/2022; ulteriori mod. CA, verbale del 15 maggio 2024 delibera n.1324; DDG n.930 del 27/06/2024.)

CONSIDERATI gli *Standard e le Linee guida per l'Assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore*, approvati dalla Conferenza Ministeriale di Yerevan, 14-15 maggio 2015;

CONSIDERATI i Principi per una formazione dottorale innovativa adottati dallo Steering Group on Human Resources and Mobility, attivato nell'ambito dello Spazio Europeo della Ricerca, il 26 giugno 2011;

CONSIDERATI i punti 2, lett. c) e 3.1 del D.M. del 22 marzo 2022 n. 301, recante le *Linee Guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca ai sensi dell'art. 4, c. 3 del Regolamento di cui al D.M. 14 dicembre 2021, n. 226*;

CONSIDERATO il D.M. del 24 aprile 2024 n. 630:

CONSIDERATA la nota MUR, Segretariato generale, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, prot. n. 9166 del 13.05.2024, avente a oggetto: *Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 470 - Dottorati di ricerca AFAM – Modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni*;

CONSIDERATO il D.M. n. 778 del 12 maggio 2024, recante le *Linee Guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca delle istituzioni AFAM*;

VISTA l'approvazione del Consiglio Accademico verbale n. 129 dell'6 settembre 2024.

DECRETA

L'emanazione del *Regolamento in materia di Dottorati di ricerca* (già Corsi di alta formazione per la ricerca), allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra in vigore sette giorni dopo la data di emanazione del presente decreto direttoriale.

Roma, 6 settembre 2024

D.D. n. 470

Il Direttore

Prof.ssa Daniela Bortignoni



www.accademiasilviodamico.it/dottorati

REGOLAMENTO DELL'ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO" IN MATERIA DI DOTTORATI DI RICERCA AFAM

Articolo 1 — Finalità e ambiti di applicazione

1. Il presente *Regolamento* disciplina il funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca - già Corsi di Alta Formazione alla Ricerca (d'ora in avanti denominati CDR) - dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" (d'ora in avanti ANAD).
2. I CDR forniscono le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
3. Essi devono risultare coerenti con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo in materia di assicurazione della qualità, sviluppando una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica sia di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il CDR.
4. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:
 - a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
 - b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca e in quelle artistiche, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
 - c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al raggiungimento dei traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
 - d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità (EHEA).
5. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 4, sulla base dei "Principi per una formazione dottorale innovativa" approvati in sede europea, la formazione dottorale dell'ANAD :
 - a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca negli ambiti di riferimento delle Istituzioni AFAM, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
 - b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo, criticamente e artisticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
 - c) promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e trans disciplinare, anche in ambiti non accademici, quali l'industria e il mondo delle imprese, l'amministrazione pubblica e privata, i servizi e le istituzioni culturali e artistiche, gli istituti di ricerca, con il coinvolgimento di esperti nelle attività formative;
 - d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca,

anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;

- e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali, in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
- f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione AFAM, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti, responsabili e rispettose della parità di genere per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.

Articolo 2 — Definizioni

Ai fini del presente *Regolamento* si applicano le seguenti definizioni, in ordine alfabetico:

- a. AAN: è l'Abilitazione Artistica Nazionale del comparto AFAM;
- b. ANAD: Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico";
- c. ANVUR: Agenzia Nazionale per la valutazione dell'Università e della Ricerca;
- d. ASN: è l'Abilitazione Scientifica Nazionale del comparto universitario;
- e. CA: è il Consiglio accademico dell'ANAD;
- f. CdA: è il Consiglio d'Amministrazione dell'ANAD.
- g. CDR: è il Corso di Dottorato di ricerca; esso è parte della formazione accademica di terzo livello. Ha durata quantomeno triennale;
- h. Ciclo: è il Ciclo dottorale triennale entro cui si conclude l'esperienza del corsista, dall'iscrizione al Diploma. Il I Ciclo degli istituti AFAM inizia, per disposizione di legge, con l'a.a. 2024-2025.
- i. CINECA: è l'acronimo del Consorzio Interuniversitario del Nord-Est per il Calcolo Automatico; dal 2013 esso è il punto di riferimento unico ed avanzato a livello nazionale per il calcolo scientifico ad alte prestazioni nel mondo accademico e della ricerca, per i servizi innovativi e ad alto contenuto tecnologico, rivolti al MUR, al mondo dell'alta formazione e scolastico;
- j. Coordinatore: è il docente di ruolo posto a coordinamento di un singolo CDR;
- k. Collegio dottorale: è il Collegio preposto alla progettazione e alla realizzazione di un singolo CDR;
- l. Corsista: è la qualifica che si ottiene con l'iscrizione a un CDR, a decorre dalla data di inizio del Corso e perdura fino al termine del Corso stesso, con il conseguimento di un attestato finale o all'esclusione dal corso o alla rinuncia allo stesso;
- m. Responsabile: è il docente collaboratore della direzione, incaricato con Decreto direttoriale, delegato d'istituto alla formazione di terzo livello (CDR, Master di I e II livello, Corsi e/o Scuole di Specializzazione) dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico";
- n. Ufficio: Ufficio per la formazione di terzo livello (CDR, Master di I e II livello, Corsi e/o Scuole di Specializzazione);
- o. Ph.D o Dott. Ric.: è il titolo rilasciato al termine e ad esito positivo dell'esperienza dottorale;
- p. PNRR: è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Articolo 3 — Tipologie di CDR

1. Le tipologie di CDR per cui l'ANAD può chiedere accreditamento al MUR sono le seguenti:
 - a. Dottorato attivato come singola Istituzione.
 - b. Dottorato in forma associata.
 - c. Dottorato industriale o di conservazione/produzione artistica.
 - d. Dottorato di interesse nazionale.
2. Nell'ambito delle tipologie di CDR al punto a, l'ANAD deve garantire almeno 2 borse per ogni Ciclo dottorale.
3. Nell'ambito delle tipologie di dottorati ai punti b, c, d, fatta salva la verifica dei requisiti di cui ai successivi art. 4 comma 1 e 2, la convenzione o atto consortile deve prevedere che ciascuno dei partner riconosciuti dal MUR finanzi almeno 1 borsa.
4. La convenzione o atto consortile deve altresì prevedere:
 - a. le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi;
 - b. l'equa ripartizione degli oneri e le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario e di supporto alle attività dei dottorandi, ivi compresa la mobilità internazionale;
 - c. l'eventuale conseguimento e le modalità di rilascio del titolo doppio o congiunto;
 - d. l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del CDR per l'intero Ciclo;
 - e. le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa convenzionata o consorziata;
 - f. relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del CDR;
 - g. le strutture rese disponibili dal soggetto convenzionato per lo svolgimento dell'attività di ricerca;
 - h. i diritti di proprietà intellettuale e i vincoli di riservatezza.
5. Le proposte di convenzione o di consorzio devono pervenire entro il 31 ottobre di ogni a.a. e i relativi accordi devono essere perfezionati, firmati digitalmente e protocollati entro il 31 dicembre successivo.
6. L'ANAD promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nel settore dei CDR. A tal fine promuove e può stipulare accordi inter-istituzionali che definiscono le modalità di attuazione della cooperazione e l'eventuale rilascio di attestati o titoli congiunti o del doppio/multiplo attestato o titolo di PhD. In particolare, l'ANAD stipula convenzioni con omologhi istituti AFAM (accademie e conservatori), università, istituzioni di ricerca e/o produzione artistica straniera per lo svolgimento di tesi o lavori finali di ricerca in co-tutela, per il riconoscimento della mobilità internazionale, per l'attivazione di CDR internazionali.

Articolo 4 — Il CDR in forma associata

1. Nel caso di CDR in forma associata, i requisiti di cui all'art. 8 del presente *Regolamento* devono essere posseduti almeno dal soggetto capofila, mentre per le altre Istituzioni AFAM è richiesto il rispetto dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del suddetto articolo.

2. Gli ulteriori requisiti, che saranno valutati con riferimento alle eventuali altre tipologie di Istituzioni partecipanti, sono rispettivamente:

- a. per le Università italiane, gli Enti di ricerca di cui al D.Lgs 218/2016, le Istituzioni di alta formazione e gli Enti di ricerca stranieri, il documentato svolgimento di attività di ricerca su temi inerenti a quelli del CDR;
- b. in aggiunta, per le Istituzioni di alta formazione estere, la presenza di regolare autorizzazione a erogare titoli di dottorato di ricerca nei rispettivi Paesi;
- c. per le imprese, anche estere, lo svolgimento di una dimostrabile e qualificata attività di ricerca, sviluppo o produzione artistica coerente con i temi del dottorato di ricerca;
- d. per le pubbliche amministrazioni, le Istituzioni culturali e di produzione artistica, le infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, una struttura organizzativa e dotazioni adeguate e funzionali alla realizzazione dei temi del dottorato di ricerca.

Articolo 5 - il CDR industriale o di conservazione / produzione artistica

1. I dottorati attivati in collaborazione con le imprese o con Istituzioni di cui alle lettere c) e d) del precedente art.4, possono essere proposti come CDR industriali o di conservazione/produzione artistica, sulla base di quanto previsto all'art. 9 del D.M. n. 470 del 21 febbraio 2024, a condizione che le convenzioni o gli atti consortili contengano, in aggiunta a quanto ordinariamente previsto per i dottorati in forma associata, anche i seguenti elementi:

- a. il riferimento a tematiche di ricerca che attribuiscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico, del sistema produttivo, della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, della produzione artistica, dell'innovazione;
- b. le modalità di coordinamento delle attività di ricerca fra le Istituzioni AFAM e gli altri soggetti partecipanti al dottorato;
- c. le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso le imprese o Istituzioni;
- d. relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese o Istituzioni, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e l'indicazione della durata del CDR per gli stessi, ordinariamente non superiore a 5 anni;
- e. i meccanismi per promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo e la valorizzazione dei risultati dell'attività di ricerca dei dottorandi nelle imprese o nelle Istituzioni convenzionate.

2. All'atto di presentazione della domanda dovranno altresì essere indicati almeno un rappresentante per ogni Istituzione associata, che parteciperà al Collegio di dottorato.

Articolo 6 — Il CDR d'interesse nazionale

1. La proposta di CDR di interesse nazionale deve rispettare i seguenti requisiti:

- a. contribuire in modo sostanziale al progresso della ricerca, anche con riferimento ai temi centrali nell'ambito degli obiettivi del PNRR o del PNR o dei relativi Piani nazionali;
- b. includere nelle convenzioni o negli atti consortili, oltre a quanto già previsto per i Dottorati in forma associata, modalità di effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca fra le Istituzioni partecipanti;

- c. coinvolgere almeno un'istituzione AFAM (capofila) e almeno quattro soggetti tra quelli indicati all'articolo 3, comma 3 del D.M. n. 470 del 21 febbraio 2024, con l'obiettivo di realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a strumentazione e infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
- d) prevedere, per l'intero ciclo, la disponibilità di almeno 20 borse di studio.

Articolo 7 — Finanziamento dei corsi di dottorato

1. L'ANAD finanzia i CDR con:
 - a. fondi propri;
 - b. fondi del Ministero nell'ambito degli stanziamenti previsti per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni AFAM statali;
 - c. finanziamenti previsti nell'ambito delle forme associative di cui al precedente articolo 3;
 - d. fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;
 - e. bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.

Articolo 8 — Requisiti per l'accreditamento di un CDR

1. L'accreditamento ministeriale di un CDR è subordinato alla verifica e alla valutazione dei seguenti valori soglia:
 - a. con riferimento al quinquennio precedente la richiesta, l'ANAD deve documentare un'adeguata e dimostrabile attività di formazione e ricerca, coerente con gli obiettivi del CDR proposto e attestata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - b. aver preso parte ad almeno due gruppi di ricerca destinatari di finanziamenti nazionali o ad almeno un gruppo di ricerca internazionale, in settori scientifici e/o artistici coerenti con le tematiche del dottorato. A tal fine si intende che almeno uno dei docenti proposti per il Collegio di dottorato debba essere coinvolto, con responsabilità di gestione di una quota del finanziamento, nell'ambito dei suddetti gruppi di ricerca. Per finanziamenti nazionali o internazionali si intendono quelli assegnati da soggetti istituzionali e finalizzati a sostenere attività di ricerca con impatto almeno a livello nazionale e con un importo pari ad almeno 20 mila euro;
 - c. aver ricevuto riconoscimenti internazionali in ambiti coerenti con le tematiche del Corso di dottorato. Si considerano come "internazionali" anche riconoscimenti rilasciati da prestigiose Istituzioni nazionali che abbiano documentata visibilità internazionale. A tal fine si intende che il riconoscimento sia riferito all'Istituzione nel suo complesso o comunque ad almeno uno dei docenti proposti per il Collegio di dottorato;
 - d. aver preso parte a dottorati di ricerca attivati da università in forma associata, con una propria rappresentanza nel collegio dei docenti di dottorato. Per i corsi di dottorato erogati in forma associata, il possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere verificato dall'ANVUR con riferimento al solo capofila del partenariato e non per ciascuno dei singoli componenti;
 - e. per il primo ciclo di dottorato dall'entrata in vigore del D.M. n. 470, 21 febbraio 2024, ovvero per il solo a.a. 2024-2025, aver partecipato a bandi competitivi, almeno a livello nazionale, in ambiti scientifici e artistici coerenti con le tematiche del dottorato, pur senza essere risultati vincitori; si fa riferimento a bandi ai cui erano ammesse a partecipare tutte le Istituzioni AFAM con sede nel

territorio nazionale.

- f. avere regolarmente compilato per il MUR e l'ANVUR l'ultima Relazione del Nucleo di Valutazione sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione ai sensi dell'art. 1, comma 644, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- g. avere regolarmente provveduto al completamento delle informazioni riferite all'offerta formativa autorizzata ed erogata, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Ministero.

Articolo 9 — Ulteriori requisiti per l'accreditamento e l'attivazione di un CDR

1. L'ANAD assicura:

- a. la disponibilità, per ciascun Ciclo di dottorato da attivare in forma singola, di un numero di almeno due borse di studio;
- b. nel caso di cicli dottorali da attivare in forma associata o consortile con più soggetti, la disponibilità, per ciascun ciclo, di almeno una borsa di studio;
- c. congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del CDR, con specifico riferimento al sostegno dell'attività dei dottorandi;
- d. la presenza di adeguate dotazioni strutturali e strumentali specifiche e qualificate per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso:
 - i. strutture di carattere assistenziale, compresi servizi agli studenti in grado di favorire l'inclusione e la centralità dello studente e di garantire un adeguato svolgimento delle attività di ricerca e produzione;
 - ii. adeguati laboratori, strutture didattiche e amministrative, spazi teatrali e di prova, postazioni multimediali e dotazioni informatiche;
 - iii. adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse informatiche e tecnologiche;
- e. attività di ricerca artistica e artistico-scientifica e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale;
- f. attività, anche in comune tra più CDR, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e trans disciplinare, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- g. un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA).

Articolo 10 — Procedure per l'istituzione o il rinnovo di un CDR

1. Previa verifica dell'esistenza di adeguate risorse umane, infrastrutturali e finanziarie atte a garantire la funzionalità dei Corsi stessi e il controllo e monitoraggio delle attività a essi connesse, i nuovi CDR sono proposti:
 - a. dai docenti in ruolo, da soli o in gruppi di lavoro, anche afferenti a Corsi e Dipartimenti differenti;
 - b. dai coordinatori di Corso, su proposta di uno o più docenti di ruolo a esso afferenti;

- c. dai Coordinatori di Dipartimento, su proposta di uno o più coordinatori di Corso.
- 2 I Coordinatori di Dipartimento trasmettono le proposte di istituzione o rinnovo dei CDR al CA per le opportune deliberazioni; esse sono valutate dal CA esclusivamente per la parte didattico-scientifica; il CA trasmette gli atti al CdA affinché esprima il proprio parere per la parte amministrativa e contabile. Il Direttore trasmette le proposte di istituzione o rinnovo dei CDR all'ANVUR affinché esprima il proprio parere. Ottenuto parere positivo dall'ANVUR, i CDR sono infine accreditati presso il MUR.
- 3 Le proposte di istituzione o rinnovo sono presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ogni a.a. Il CA dovrà concludere i lavori di valutazione entro il 15 aprile di ciascun anno, individuando una ripartizione, tra le proposte valutate meritevoli di accoglimento, dei posti e delle borse di studio rese possibili dagli stanziamenti di bilancio.
- 4 Il CA, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione, cura l'attivazione di sistemi di valutazione e di assicurazione della qualità dei CDR con particolare riferimento a:
 - a. il funzionamento dei Corsi;
 - b. il processo di internazionalizzazione;
 - c. la formazione dei corsisti;
 - d. le attività di ricerca dei corsisti;
 - e. gli sbocchi professionali;
 - f. la permanenza dei requisiti previsti per l'accreditamento;
- 5 Il CA segnala al Collegio dottorale eventuali rilievi.

Articolo 11 — Il Responsabile alla formazione di terzo livello

1. Il Direttore dell'ANAD ha facoltà di nominare un docente collaboratore della direzione che svolga la funzione di delegato alla formazione di terzo livello (CDR, Master di I e II livello, Corsi e/o Scuole di Specializzazione).
2. La natura, la durata e il compenso spettante per l'incarico di Responsabile sono deliberati in Contrattazione integrativa d'Istituto.

Articolo 12 — L'Ufficio dottorati di ricerca di terzo livello

1. Previa verifica dell'esistenza di adeguate risorse umane, infrastrutturali e finanziarie atte a garantire la sua funzionalità, l'ANAD può istituire l'Ufficio Dottorati di ricerca di terzo livello (CDR, Master di I e II livello, Corsi e/o Scuole di Specializzazione).
2. Esso coadiuva gli organismi di governo dell'ANAD nelle attività di Formazione di terzo livello dell'Accademia, in ordine:
 - a. al monitoraggio degli indirizzi internazionali e ministeriali, delle fonti giuridiche e delle risorse finanziarie;
 - b. alla relazione con gli enti ministeriali e pubblici territoriali, con il CINECA, con altri istituti AFAM, con le università, con altri enti pubblici e privati, con gli istituti di ricerca con le imprese, italiani ed esteri;

- c. al coordinamento, alla gestione e all'amministrazione generale dei progetti accademici di Formazione di terzo livello.
3. L'Ufficio è coordinato dal Responsabile Dottorati di ricerca di terzo livello e disciplinato da apposito *Regolamento*.

Articolo 13 — Il Collegio dottorale

1. L'Accademia assicura il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del Collegio dottorale, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere.
2. Il Collegio dottorale è costituito da un numero minimo di sei componenti, di cui almeno quattro docenti di ruolo delle Istituzioni AFAM appartenenti ad ambiti scientifico-artistici coerenti con gli obiettivi formativi del CDR; i restanti possono essere docenti a tempo determinato con incarico annuale anche non in dotazione organica nel sistema AFAM, ricercatori delle Istituzioni AFAM di cui all'art. 2, comma 6, secondo periodo, della L. 508/99, come modificato dall'art. 14 del D.L. 36/2022, professori o ricercatori di Università o ricercatori di Enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con Enti pubblici di ricerca, anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, in possesso del nulla osta dell'Istituzione di appartenenza. In ogni caso non più di un terzo del collegio può essere composto da esperti non contrattualizzati a Istituzioni AFAM, Università o EPR.
3. Nel caso di Corsi di dottorato articolati in *curricula*, ogni curriculum deve prevedere un numero di almeno 3 componenti del Collegio con un profilo scientifico-artistico direttamente riconducibile agli ambiti del singolo *curriculum*. Ogni *curriculum* deve prevedere la disponibilità di almeno 2 borse finanziate.
4. In relazione ai dottorati AFAM industriali o di conservazione/produzione artistica, al fine di tenere conto delle specificità previste dall'articolo 9 del DM n. 470 del 21 febbraio 2024, è richiesto che nell'ambito del Collegio dottorale sia presente almeno un soggetto di elevata qualificazione artistica/scientifica o professionale proveniente da ciascuna impresa, Ente o Istituzione coinvolta nel CDR.
5. Ai componenti del Collegio è consentito partecipare a un massimo di due Collegi su base nazionale (compresi i Collegi dei dottorati delle Università).
6. Relativamente alla verifica della qualificazione artistica/scientifica del Collegio dottorale, ciascun componente del Collegio afferente a un'Istituzione AFAM deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, con riferimento agli ultimi 7 anni:
 - a. aver preso parte ad almeno un gruppo di ricerca destinatario di finanziamenti nazionali o internazionali, assegnati su bandi competitivi, in settori scientifici e/o artistici coerenti con le tematiche del dottorato. Per finanziamenti nazionali o internazionali si intendono quelli assegnati da soggetti istituzionali e finalizzati a sostenere attività di ricerca con impatto almeno a livello nazionale e con un importo pari ad almeno 20 mila euro;
 - b. aver ricevuto riconoscimenti internazionali in ambiti coerenti con le tematiche del CDR. Si considerano come "internazionali" anche riconoscimenti rilasciati da prestigiose Istituzioni

- nazionali che abbiano documentata visibilità internazionale;
- c. aver preso parte, in qualità di componente del Collegio dottorale, a CDR di ricerca universitari;
 - d. in sede di prima applicazione e in attesa dell'applicazione del Regolamento sul reclutamento AFAM, aver prodotto almeno 3 risultati di ricerca scientifico/artistica (ivi inclusi quelli realizzati in modalità diverse dalle pubblicazioni scientifiche) diffusi attraverso canali di rilevanza almeno nazionale;
 - e. aver conseguito l'ASN di prima o di seconda fascia (o in prospettiva anche l'AAN) in un ambito coerente con le tematiche del dottorato.
 - f. aver conseguito un Ph.D e aver prodotto almeno 2 risultati di ricerca scientifico/artistica (ivi inclusi quelli realizzati in modalità diverse dalle pubblicazioni scientifiche) diffusi attraverso canali di rilevanza almeno nazionale.
7. Per i componenti del Collegio provenienti da Istituzioni universitarie o da Enti di ricerca italiani è richiesto:
- a. per i ricercatori universitari e degli Enti di ricerca e per i professori di seconda fascia, il possesso di almeno due valori soglia ASN relativi alla seconda fascia nel settore concorsuale di afferenza o in quello di maggiore affinità rispetto alla propria attività scientifica;
 - b. per i professori di prima fascia, il possesso di almeno due valori soglia ASN relativi alla prima fascia nel settore concorsuale di afferenza, o in quello di maggiore affinità rispetto alla propria attività scientifica.
8. Per i componenti del Collegio provenienti da Istituzioni universitarie o da Enti di ricerca esteri, verrà valutato il possesso dei requisiti minimi richiesti per l'accesso alla funzione di professore di seconda Fascia nel settore concorsuale di maggiore affinità rispetto alla propria attività scientifica.
9. Gli esperti non appartenenti a Istituzioni AFAM, Università o Enti pubblici di ricerca possono partecipare al Collegio nella misura massima di un terzo della sua composizione complessiva, se in possesso di una qualificazione artistica/scientifica e/o professionale in ambiti coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di dottorato. La qualificazione scientifica e/o artistica e la qualificazione professionale sono verificate sulla base del curriculum vitae, contenente i seguenti elementi:
- a. per la qualificazione scientifica e/o artistica, una descrizione sintetica dei principali risultati scientifici e/o artistici conseguiti dall'esperto negli ultimi 7 anni (con annesso elenco di massimo 5 risultati);
 - b. per la qualificazione professionale, una descrizione sintetica dei ruoli di responsabilità ricoperti nell'Istituzione di appartenenza con riferimento all'ambito del settore artistico/scientifico di interesse del dottorato (con annesso elenco di massimo 5 ruoli ricoperti).
10. Il Collegio del CDR deve prevedere la partecipazione di un dottorando. I dottorandi che partecipano al Collegio del CDR, nominati secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 8 del D.M. n. 470, 21 febbraio 2024, devono essere regolarmente iscritti al Corso ed essere in regola con quanto previsto dal Regolamento didattico generale dell'ANAD. In sede di prima applicazione i rappresentanti dei dottorandi sono designati subito dopo l'avvio dei CDR.
11. Il Collegio dottorale cura in particolare (con l'esclusione della prima applicazione):

- a. l'elezione del Coordinatore del CDR;
- b. l'approvazione di convenzioni, in forma associata o consortile, con:
 - i. altre Istituzioni AFAM italiane o analoghe Istituzioni estere;
 - ii. università italiane o estere;
 - iii. enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri;
 - iv. imprese, anche estere;
 - v. pubbliche amministrazioni;
 - vi. istituzioni culturali e/o di produzione artistica;
 - vii. infrastrutture di ricerca.
- c. la definizione e i criteri di valutazione delle prove di ammissione al CDR;
- d. l'individuazione dei supervisori da assegnare a ciascun corsista;
- e. la programmazione delle attività formative per ciascun anno accademico e per ciascun corsista;
- f. i termini e le modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dai corsisti;
- g. le ammissioni agli anni successivi al primo;
- h. le esclusioni e le sospensioni dei corsisti dalle attività di cui all'art. 22;
- i. le scelte di tesi e lavori finali e i progressi nella preparazione delle stesse;
- j. l'ammissione dei corsisti all'esame finale;
- k. l'autorizzazione allo svolgimento delle attività compatibili con il CDR;
- l. l'individuazione dei valutatori garanti la revisione tra pari delle tesi e dei lavori finali (art. 23 comma 7),
- m. l'individuazione dei nominativi della Commissione giudicatrice per la prova di ammissione (art. 20) e della Commissione esaminatrice per l'esame finale (art. 22)
- n. i supervisori di cui al precedente comma 11 lett. d) sono individuati fra docenti il cui settore disciplinare sia coerente con gli obiettivi formativi del CDR, anche facenti parte del Collegio dottorale stesso, con un'adeguata esperienza nella supervisione della ricerca, per offrire al corsista il sostegno e il supporto adeguati allo svolgimento delle attività formative, di ricerca e di redazione della tesi e del lavoro finale.

Articolo 14 — Il Coordinatore del CDR

1. Il Coordinatore del CDR deve essere un docente di ruolo afferente all'ANAD, se quest'ultima è proponente e capofila del CDR.
2. Il Coordinatore deve essere in possesso di un'elevata qualificazione artistica/scientifica e di adeguate capacità organizzative; tali specifiche qualità devono essere valutate dal Collegio dottorale in base al *curriculum vitae*, che riporterà un elenco dei principali risultati scientifico e/o artistici, coerenti con le tematiche del dottorato, conseguiti dal docente con specifico riferimento a:
 - a. la descrizione di almeno 4 risultati particolarmente significativi della ricerca scientifica e/o artistica negli ultimi 7 anni (con annesso elenco);
 - b. l'elenco delle principali attività e progetti di ricerca pertinenti ai temi del dottorato, con particolare riferimento agli ultimi 7 anni (massimo 5 risultati, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento del ruolo di Coordinatore scientifico o Coordinatore locale di progetti di ricerca competitivi nazionali o internazionali);
 - c. la descrizione dei principali risultati conseguiti negli ultimi 7 anni in termini di riconoscimento da

parte della comunità scientifica e/o artistica (con annesso elenco di massimo 5 risultati, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il conseguimento di premi scientifici o artistici, la partecipazione o organizzazione di convegni o eventi artistici nazionali e internazionali, la responsabilità di direzione di comitati di riviste o collane editoriali).

3. Il Coordinatore del CDR può svolgere tale ruolo in un solo Collegio a livello nazionale ed essere componente di un ulteriore Collegio.

Articolo 15 — Il progetto formativo

1. Ogni CDR deve prevedere un Progetto formativo triennale, stilato e approvato dal Collegio prima dell'inizio delle attività didattiche e di ricerca.

In esso, le attività formative erogate in favore dei Corsisti devono risultare:

- a. nettamente distinte da quelle impartite negli insegnamenti relativi ai Corsi di diploma accademico di primo e secondo livello;
 - b. aperte al confronto con le migliori pratiche internazionali;
 - c. strettamente funzionali alle attività di ricerca scientifica e/o artistica previste nel CDR, anche nelle sue eventuali articolazioni (*curricula*);
 - d. quantitativamente appropriate, con un numero medio annuo di ore compreso tra 20 e 50 per ogni ciclo, tenendo conto dell'ambito di ricerca di riferimento;
 - e. chiaramente definite nel Progetto formativo, con riferimento alle attività di ricerca avanzata, di alta formazione e di correlata produzione artistica, anche in modalità seminariale, ovvero alla ricerca e alla correlata produzione artistica svolta all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca, nonché alle attività, anche in comune tra più CDR, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare (perfezionamento linguistico e informatico; attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca scientifica e artistica europei e internazionali; attività di valorizzazione e disseminazione dei risultati; nozioni relative alla proprietà intellettuale e all'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca; principi fondamentali di etica, uguaglianza di genere e integrità).
2. Per i dottorati industriali o di conservazione/produzione artistica, è richiesto che ogni impresa, Ente o Istituzione partecipante indichi l'obiettivo/progetto scientifico e formativo che si prefigge di attuare con la partecipazione al CDR e le sue eventuali ricadute in termini di produzione artistica;
 3. per i dottorati di interesse nazionale deve essere dettagliato, secondo quanto previsto nell'art. 10 comma 2, lettera a) del D.M. n. 470, 21 febbraio 2024, come il CDR si prefigga di contribuire al progresso della ricerca in termini (anche alternativamente) di:
 - a. obiettivi specifici del programma nazionale della ricerca (PNR) e relativi piani nazionali;
 - b. obiettivi specifici delle aree prioritarie del PNRR;
 - c. percorsi innovativi per la pubblica amministrazione o il patrimonio culturale compresi tra gli obiettivi del PNRR.
 4. Per i dottorati nazionali devono essere chiaramente descritti ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettere b) e c) del D.M. n. 470, 21 febbraio 2024:

- a. i percorsi formativi di elevata qualificazione e le modalità di accesso agli strumenti e infrastrutture di ricerca individuati per la realizzazione del progetto da parte della/e Istituzione/i AFAM e degli almeno quattro soggetti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. n. 470, 21 febbraio 2024;
- b. le modalità per assicurare ai Corsisti l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, nonché le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi e la previsione di eventuali forme di co-tutela.

Articolo 16 – Il Sistema di Assicurazione della qualità (EHEA)

1. In conformità agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), il CDR e il relativo Progetto formativo devono definire e rispettare le modalità e le procedure adottate per:
 - a. la verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati delle attività formative, anche riferite alla qualità dell'attività di ricerca del Collegio dottorale e dei Corsisti;
 - b. le modalità di monitoraggio e di supporto alle attività di ricerca dei Corsisti;
 - c. la verifica periodica dell'adeguatezza della strumentazione e delle infrastrutture per la ricerca dei Corsisti (ivi comprese le dotazioni librerie e le risorse documentali);
 - d. l'individuazione e soluzione di eventuali criticità emerse dal monitoraggio;
 - e. la rilevazione, analisi e presa in carico delle opinioni e dei suggerimenti dei Corsisti;
 - f. la verifica della pertinenza e dell'efficacia delle attività di internazionalizzazione (periodi di soggiorno all'estero, interventi didattici di docenti e artisti stranieri, attività di ricerca in collaborazione con Istituzioni o studiosi e artisti stranieri);
 - g. la verifica del bilanciamento, in termini di tempi e impegno dei dottorandi, fra attività formative, lavoro di tesi, altre attività di ricerca, valorizzazione e/o produzione artistica, eventuali attività di supporto alla didattica e altri impegni esterni;
 - h. l'attrattività dei CDR con riferimento al rapporto tra candidature e posti a concorso e la provenienza dei dottorandi.
2. Il monitoraggio dell'efficacia del sistema di assicurazione della qualità adottato, con particolare riferimento ai processi di miglioramento della definizione degli obiettivi e dei risultati del CDR, si avvale del Nucleo di Valutazione dell'ANAD, che verifica l'applicazione nei singoli corsi di dottorato e ne dà conto nella Relazione annuale, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANVUR.
3. Nel caso di CDR proposti in forma associata, è altresì prevista la collaborazione dei Nuclei di Valutazione delle altre Istituzioni partecipanti.

Articolo 17 — Borse di studio e servizi agli studenti

1. L'ANAD determina per ciascun anno l'ammontare dei fondi destinati alle borse di studio, tenendo conto delle risorse accantonate con fondi propri o acquisiti mediante finanziamenti provenienti dalle risorse CE, del MUR, di altri enti pubblici e territoriali, degli altri istituti accademici e/o universitari, degli enti di ricerca e delle imprese in consorzio o convenzione appositamente formalizzati per la realizzazione dei CDR.
2. Secondo le tipologie di CDR che s'intende attivare (supra, art. 3), devono essere garantiti:

- a) per i CDR attivati in forma singola, almeno 2 posti con borsa di studio, e 2 posti con borsa per ciascun *curriculum* eventualmente attivato;
 - b) per i CDR attivati in forma associata, un numero minimo di posti con borsa è ugualmente pari a 2; in caso di associazione tra due o più Istituzioni, ciascuna deve finanziare almeno 1 borsa di studio. Il cofinanziamento richiesto potrà essere sostenuto direttamente dall'Istituzione che partecipa alla convenzione/consorzio, ovvero essere reso disponibile da soggetti esterni, sulla base di accordi appositamente formalizzati;
 - c) Per i CDR di interesse nazionale, il numero minimo di posti con borsa deve essere pari a 20, fermo restando il minimo di 1 borsa per ciascuna Istituzione di alta formazione partecipante;
 - d) Sono ritenute equivalenti alle borse di studio altre forme di sostegno finanziario riconducibili a:
 - i. posti con borsa finanziati da altri enti italiani o esteri;
 - ii. contratti di apprendistato;
 - iii. posti riservati a dipendenti delle Imprese o delle amministrazioni pubbliche e private che prevedano il mantenimento del trattamento stipendiale.
 - e) Eventuali posti senza borsa possono essere previsti nel rispetto del rapporto di 1 posto senza borsa ogni 2 posti con borsa.
 - f) Relativamente ai CDR interamente finanziati nell'ambito dei Bandi del PNRR tutti i posti devono essere coperti con borsa.
 - g) Relativamente a tutti i posti di dottorato (con e senza borsa):
 - i. va assicurato un budget aggiuntivo pari almeno al 50% della borsa, parametrato su un periodo di ricerca all'estero pari ad un massimo di 12 mesi (tale periodo può essere esteso a 18 mesi per i dottorati in co- tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DM 470/2024);
 - ii. va inoltre previsto un budget aggiuntivo pari almeno al 10% del valore della borsa per il sostegno all'attività di ricerca;
 - iii. con riferimento ai dottorati di interesse nazionale il valore del budget aggiuntivo deve essere pari al 20% dell'importo della borsa e deve essere assicurato da cofinanziamento ministeriale;
 - iv. nel caso di dottorati in convenzione con Istituzioni straniere, relativamente all'eventuale periodo di soggiorno all'estero deve essere garantita la maggiorazione della borsa ovvero la disponibilità di risorse/ servizi equivalenti (ad esempio alloggi in studentati, accesso al servizio di mensa) a copertura dell'intero costo del soggiorno all'estero.
3. È necessario motivare adeguatamente il numero di borse previste, prestando la massima attenzione alla necessità di creare un nucleo minimo di comunità di studenti di dottorato, anche tenendo conto della composizione e numerosità del Collegio dei docenti e della sua eventuale organizzazione in *curricula*.
4. A ciascun dottorando è assegnato almeno un supervisore.
- a. Nel caso di CDR in forma singola essi sono scelti in seno al Collegio dottorale dell'ANAD;
 - b. in tutti gli altri casi, essi sono scelti in seno al Collegio dottorale, tra coloro che sono afferenti all'Istituzione presso cui il dottorando è iscritto.
5. Al fine di assicurare un adeguato tutoraggio al dottorando, l'attività del supervisore è circoscritta ad un

numero limitato di dottorandi, salvo casi eccezionali non superiore a due.

6. Con riferimento ai dottorati industriali o di conservazione/produzione artistica è necessario che a ogni dottorando sia attribuito anche un co-supervisore interno all'Impresa, Ente o Istituzione con cui è svolto il progetto di ricerca.

Articolo 18 — Diritti e doveri del dottorando

1. Il CDR richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b, e di cui all'art.11 comma 3 del D.M. n. 470, 21 febbraio 2024.
2. Il Collegio può autorizzare il Corsista a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire o competenze o erogare conoscenze concernenti l'ambito formativo del CDR, previa valutazione da parte del Collegio della compatibilità delle medesime con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del CDR.
3. Il limite massimo reddituale del Corsista non potrà superare l'importo della borsa annua.
4. Previa verifica dell'esistenza di adeguate risorse finanziarie, per ciascun Corsista è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
5. I Corsisti possono svolgere, come parte integrante del Progetto formativo, previo nulla osta del Collegio e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, eventualmente retribuita con risorse dell'Accademia, degli studenti dei corsi di diploma accademico di I e II livello, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.
6. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I Corsisti beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
7. I dipendenti pubblici ammessi a un CDR beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g.
8. Rimane ferma per i Corsisti la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
9. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

10. Il Collegio deve prevedere una rappresentanza di almeno un dottorando con potere di voto, nominata dalla Consulta degli studenti dell'ANAD o, unitariamente, dalle Consulte degli studenti afferenti in forma associata al CDR, ovvero da organismi analoghi, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

Articolo 19 — Accesso al CDR

1. Per l'ammissione al CDR è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione a evidenza pubblica. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di:

- a. diploma accademico di II livello;
- b. diploma accademico di V.O. se accompagnato dal diploma di scuola superiore;
- c. diploma di laurea di II livello;
- d. laurea magistrale;
- e. laurea a ciclo unico di V.O.;
- f. titolo di studio conseguito all'estero equipollente ai sensi degli accordi internazionali (EQF 7).

La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla Commissione di ammissione al CDR, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

2. Il bando per l'ammissione al CDR, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno 30 giorni, sul sito dell'Accademia, sul sito europeo Euraxess e sul sito del MUR. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui e di eventuali ulteriori prove, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Se il bando riserva una quota di posti a candidati che hanno conseguito il titolo di accesso in Istituzioni estere ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione di cui al comma 1.

3. Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario.

4. Il bando di selezione deve prevedere:

- a. il numero e l'ammontare delle borse di studio, nonché il numero dei posti attivati in collaborazione con le imprese, i contratti di alto apprendistato, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse;
- b. l'ammontare dei contributi a carico dei dottorandi;
- c. le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
- d. la data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, ove già fissati, ovvero le modalità di convocazione dei candidati.

e. l'ammissione di idonei al CDR in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini stabiliti dal *Regolamento* di ogni specifico CDR e dal Collegio dottorale.

5. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di CDR accreditati.

Articolo 20 — La Commissione di ammissione

1. La Commissione di ammissione al CDR è scelta dal Collegio dottorale e nominata con decreto del Direttore.
2. Nel caso di CDR singoli, "in forma associata" e "di interesse nazionale", per ogni curriculum essa è composta da non meno di tre membri titolari, di cui almeno uno per Istituzione AFAM associata, e tre supplenti scelti fra i componenti del Collegio.
3. Nel caso di Corsi di Dottorato come da D.M. 630, in convenzione con enti pubblici o privati le Commissioni giudicatrici possono essere integrate da un esperto per Ente operante presso tali soggetti con parità funzioni rispetto agli altri membri.
4. La Commissione di ammissione può essere integrata da un membro esterno scelto tra i professori e ricercatori AFAM o universitari che soddisfano i valori soglia di cui all'art. 13, comma 2 e 7 del presente *Regolamento*.
5. Nel caso di CDR "industriali o di conservazione/produzione artistica", la Commissione può essere integrata anche da esperti esterni aventi competenze specialistiche nei settori cui si riferisce il CDR o il singolo curriculum, con parità di funzioni rispetto agli altri membri.
6. I componenti della Commissione di ammissione, compresi i membri esterni e gli esperti, non possono fare parte di un medesimo CDR per più di due cicli consecutivi, né possono far parte di altre Commissioni di ammissione in CDR di altri soggetti proponenti e capofila nel medesimo ciclo.
7. Per i Corsi articolati su più curricula il concorso e la Commissione di ammissione è comunque unica, come unica è la graduatoria di merito finale.
8. Alla fine della selezione, la Commissione di ammissione stila la graduatoria provvisoria degli idonei, dei non idonei e degli esclusi; la graduatoria rimane affissa all'albo istituzionale per 5 giorni lavorativi entro cui il candidato può fare richiesta di accesso agli atti, per eventuali revisioni e modifiche dei punteggi assegnati. Trascorso tale periodo, la graduatoria è da intendersi definitiva.
9. Possono essere ammessi senza borsa, previo superamento delle prove di ammissione e collocazione in posizione utile nella graduatoria degli idonei:
 - a. i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, i quali possono godere dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva per il periodo di durata normale del corso o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti

per la prima volta a un CDR, a prescindere dall'ambito disciplinare.

Articolo 21 — Incompatibilità, frequenza congiunta e divieti di cumulo

1. La frequenza ai CDR è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro CDR, ai corsi di I e II livello nelle istituzioni AFAM, a Corsi di Laurea di qualsiasi livello, a Scuole di specializzazione e a Master di I e II livello.
2. La frequenza ai CDR è compatibile con l'incarico di professore a contratto, entro i limiti stabiliti dal presente *Regolamento* all'art. 18, comma 2, 3.
3. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con assegni di ricerca né con altre borse a qualunque titolo conferite.

Articolo 22 — Esclusioni, sospensioni e congelamenti

1. Previa notifica a mezzo PEO, il Collegio può motivatamente deliberare l'esclusione del corsista in caso di:
 - a. inosservanza degli obblighi fissati per il passaggio d'anno e/o per la conclusione del Corso;
 - b. risultati insufficienti alle prove di valutazione intermedia e/o annuali;
 - c. assenza ingiustificata e prolungata o di irreperibilità prolungata;
 - d. comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dalla struttura organizzativa in cui ha sede il Corso.
2. Tale delibera deve essere assunta dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto del Collegio.
3. A far data dalla delibera di esclusione l'erogazione della borsa di studio è sospesa.
4. A seguito di istanza scritta del Corsista, la frequenza del corso può essere sospesa, di norma per il massimo di un anno, previa deliberazione del CDR, nei seguenti casi:
 - a. servizio civile;
 - b. assistenza sanitaria a un congiunto;
 - c. assenza per grave e documentata malattia.
5. Alle corsiste si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
6. Nel deliberare in merito alla sospensione, il Collegio può fissare termini, condizioni o verifiche, compatibilmente con le scadenze di valutazione intermedie, concedendo il passaggio agli anni successivi con riserva fino al completo recupero del periodo di sospensione ed al completamento della durata legale del corso.
7. Qualora un Corsista decida di iscriversi ad uno dei corsi di studio indicati all'art. 21 comma 1 dovrà presentare al CDR formale richiesta di autorizzazione al congelamento della carriera.

Articolo 23 — Conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in "Dott. Ric" ovvero Ph.D., è rilasciato a seguito della positiva

valutazione di un lavoro di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi di dottorato dovrà presentare gli esiti del percorso di ricerca e consistere in un prodotto artistico o in un progetto, corredati da un testo che ne specifichi le metodologie, l'iter scientifico, i riferimenti bibliografici, redatto in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio.
Il lavoro potrà consistere anche in un prodotto scientifico in ambito artistico o progettuale, esposto in un testo con le caratteristiche di cui al precedente periodo.
3. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione del lavoro finale nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio del dottorato può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
4. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ANAD.
5. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
6. I periodi di proroga e sospensione, di cui ai commi 3,4 e 5, non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
7. Il lavoro di ricerca, di cui al precedente comma 2, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il CDR, è esaminato da almeno due valutatori anonimi individuati dal Collegio, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno deve essere un docente a tempo indeterminato o determinato AFAM. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali.
8. Entro 30 giorni dal ricevimento del lavoro di ricerca, essi esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione dello stesso per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, il lavoro finale di ricerca, corredato da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammesso alla discussione.
9. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una Commissione nominata dal Collegio nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
10. In ogni caso essa deve essere composta per almeno due terzi da soggetti afferenti a istituzioni italiane o straniere non appartenenti all'Accademia che eroga il corso provenienti da Istituzioni AFAM.
11. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sul lavoro di ricerca presentato nella tesi e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico/artistico, può attribuire la lode.
12. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*).

13. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'ANAD è tenuta al deposito di copia della tesi, in formato elettronico, presso l'*Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca AFAM* (D.M. n. 470, 21 febbraio 2024, art. 13 comma 3), in una specifica sezione ad accesso aperto.
14. Previa autorizzazione del Collegio, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia.
15. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze.

Articolo 24 — Proprietà dei risultati, riservatezza e trattamento dei dati

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal Corsista, sono regolati in conformità alla normativa vigente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con altri istituti AFAM, università, Imprese o Enti coinvolti.
2. Il Corsista è tenuto a osservare le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.
3. Il corsista è tenuto alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'ANAD, o presso gli altri istituti, enti o imprese coinvolti.

Articolo 25 — Disposizioni finali e transitorie

Il presente *Regolamento* è pubblicato sul sito istituzionale dell'ANAD entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra in vigore sette giorni dopo la data di emanazione del Decreto Direttoriale.